



43364/16

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FRANCESCO IPPOLITO
MAURIZIO GIANESINI
ANDREA TRONCI
ANGELO COSTANZO
STEFANO MOGINI

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 14/09/2016
Sent. n. sez.
1241/2016
- Presidente - REGISTRO GENERALE
N.12890/2016
- Rel. Consigliere -

Motivazione Semplificata

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

SOMMA TOMMASO nato il 27/04/1959 a GRAGNANO

avverso il decreto del 22/01/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;

lette le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità
del ricorso

Udit i difensori Avv. -----;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Tommaso SOMMA impugna il decreto in data 22.01.2016 (dep. 22.02.2016), con cui la Corte di appello di Catania, per un verso, ha confermato il provvedimento emesso il 30.06.2014 dal Tribunale dello stesso capoluogo, relativamente all'applicazione, a carico del menzionato SOMMA, della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di anni tre, oltre all'obbligo di presentazione presso l'Autorità di P.S. nei giorni indicati ed al versamento della somma di € 5.000,00 a titolo di cauzione. Per altro verso, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione medesima (fatta eccezione della disposta restituzione agli aventi diritto - rispettivamente Tommaso SOMMA e, congiuntamente, lo stesso SOMMA e Rosaria MAUGERI - del libretto di deposito nominativo e del libretto di risparmio di cui al dispositivo dell'originario provvedimento), nella parte relativa alla misura di prevenzione reale della confisca, adottata in relazione a beni intestati tutti a terzi familiari (Sebastiano SOMMA e la già citata Rosaria MAUGERI), non ricorrenti in questa sede.

In particolare, denuncia il difensore:

- a) violazione della legge penale, in rapporto agli artt. 6 e 4 d. lgs. 159/2011, "per insussistenza del requisito della attualità della pericolosità sociale e motivazione apparente";
- b) ulteriore violazione della legge penale, questa volta con riferimento agli artt. 24 Cost. e 24 d. lgs. 159/2011, stante l'avvenuta "negazione del diritto di dimostrare la provenienza lecita dei beni confiscati e l'insussistenza di sproporzione reddituale".

2. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, limitatosi a reiterare le medesime doglianze già portate all'attenzione della Corte d'appello, di cui si contesta, a ben vedere, il tenore della motivazione, di contro ai limiti che contrassegnano il perimetro dei vizi deducibili in materia, in sede di legittimità.

3. Il ricorso proposto va in effetti dichiarato inammissibile, con ogni conseguente statuizione, come da dispositivo.

4. Ampia ed esaustiva è la motivazione con cui il giudice distrettuale, facendo proprie le argomentazioni già sviluppate dal Tribunale, ha dato conto della estrema pericolosità sociale del SOMMA, dedotta dalla condanna irrevocabile per violazione dell'art. 416 *bis* cod. pen., dallo stesso subita per fatti commessi tra il 1996 ed il 1999 e per la quale è stato scarcerato nel 2005, nonché da quella ulteriore – sebbene non definitiva, ma per cui trovasi ristretto in carcere – riportata sempre per violazione dell'art. 416 *bis* cod. pen., l'una e l'altra concretamente indicative, alla stregua dei fatti ivi accertati, della ininterrotta militanza mafiosa del proposto, quanto meno fino all'aprile 2010, connotata per di più dalla posizione di vertice dallo stesso ricoperta. Con l'ulteriore puntualizzazione che lo stato di detenzione in cui il SOMMA versa non è affatto di ostacolo all'adozione della misura, imponendo semmai, in ossequio a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale e nel solco dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la verifica della sussistenza dell'attualità della pericolosità sociale del proposto, nel momento in cui la misura dovrà avere effettiva esecuzione.

Discende da ciò che, dietro le spoglie di una inesistente "motivazione apparente", l'impugnazione in esame propone, in realtà, una diversa lettura delle carte processuali e, dunque, l'esistenza di un non deducibile vizio di motivazione.

5. La seconda censura – come detto – contesta il ritenuto difetto d'interesse, posto a base dell'adottata declaratoria d'inammissibilità, rilevando come, in linea con l'insegnamento di questa Corte, anche il soggetto proposto sia titolare di un interesse meritevole di tutela rispetto a beni colpiti da provvedimento ablativo che siano intestati a soggetti terzi: vale a dire, *l'interesse "a negare l'interposizione fittizia e a dimostrare l'esclusiva appartenenza dei beni ai terzi presunti intestatari laddove intende evidenziare soltanto che i cespiti sono estranei alla sua sfera patrimoniale e che, quindi, di essi non deve tenersi conto ai fini del giudizio di sproporzione e, conseguentemente, della legittimità del provvedimento di confisca"* (così, da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. n. 30935 del 07.05.2015, Rv. 264295; conf. Cass. Sez. 6, sent. n. 35240 del 27.06.2013, Rv. 256265).

Se ciò è vero, è altrettanto vero, tuttavia, che detto interesse – al di là della necessità di una sua chiara ed inequivocabile


esplicitazione da parte dell'interessato, in ragione del carattere sicuramente residuale della legittimazione da riconoscere al proposto sul punto - non può qui sussistere neppure astrattamente in capo al SOMMA: ciò perché, risultando tutti i beni oggetto di confisca intestati a terzi, non ne residuano altri, per i quali la dimostrazione del carattere reale e non fittizio dell'intestazione a terzi possa far venir meno la sproporzione in rapporto ai redditi leciti nella disponibilità del proposto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016

Il Consigliere est.



Il Presidente

